REGOLAMENTO (CEE) N. 2648/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 22 (codice 40.0220), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto, il massimale è fissato a 27,4 t ; che alla data del 18 agosto 1986 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 30 agosto 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0220	22	56.05 A		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto :
				A. di fibre tessili sintetiche :
			56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107.